



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGGIO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEGLI ATTI DI LIBERALITÀ
IN FAVORE DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 28.07.2026

Sommario dei contenuti

Articolo 1	Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Articolo 2	Tipologie e oggetto degli atti di liberalità
Articolo 3	Condizioni di ammissibilità e requisiti di legalità
Articolo 4	Requisiti soggettivi e controlli
Articolo 5	Principi di trasparenza, pubblicità e prevenzione della corruzione
Articolo 6	Procedimento amministrativo
Articolo 7	Forma giuridica e perfezionamento
Articolo 8	Accettazione e rinuncia
Articolo 9	Destinazione, riesame e dismissione dei beni oggetto di liberalità
Articolo 10	Realizzazione di opere, servizi e forniture
Articolo 11	Trasparenza e rendicontazione
Articolo 12	Trattamento dei dati personali
Articolo 13	Riconoscimenti
Articolo 14	Norme di rinvio
Articolo 15	Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli articoli del Codice civile e della normativa vigente, gli atti di liberalità tra vivi a favore del Comune di Palazzolo sull'Oglio, nonché il relativo procedimento amministrativo di valutazione, accettazione, esecuzione e controllo.
2. Ai fini del presente Regolamento, per “atti di liberalità” si intendono tutte le attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito in favore dell'Ente, comunque denominate e indipendentemente dalla loro qualificazione formale o fiscale, ivi comprese donazioni aventi a oggetto beni mobili, immobili, servizi, forniture, lavori o prestazioni, nonché utilità materiali o immateriali.
3. Gli atti di liberalità devono essere caratterizzati da:
 - a) assenza di corrispettivo o controprestazione;
 - b) spontaneità e liberalità dell'attribuzione;
 - c) coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - d) assenza di condizionamenti indebiti o potenziali interferenze sull'azione amministrativa.
4. Il presente Regolamento è adottato in conformità ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, al Piano Nazionale Anticorruzione e al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, con specifico riferimento ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e prevenzione dei conflitti di interesse.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le sponsorizzazioni e le attività di volontariato disciplinate da specifiche normative o regolamenti.

Articolo 2 - Tipologie e oggetto degli atti di liberalità

1. Gli atti di liberalità possono avere ad oggetto:
 - a) beni mobili e immobili;
 - b) beni immateriali;
 - c) servizi, forniture o lavori;
 - d) realizzazione di opere o interventi a cura e spese del soggetto donante.
2. Gli atti di liberalità devono essere compatibili con l'interesse pubblico perseguito dal Comune e non possono determinare obblighi di natura contrattuale o prestazioni corrispettive a carico dell'Ente.
3. Sono esclusi gli atti di liberalità *mortis causa*, che restano disciplinati dal Codice civile.

Articolo 3 - Condizioni di ammissibilità e requisiti di legalità

1. L'accettazione degli atti di liberalità è subordinata alla verifica preventiva:
 - a) della liceità dell'operazione e della provenienza lecita delle risorse;
 - b) dell'assenza di vantaggi diretti o indiretti per il soggetto donante;
 - c) della coerenza con le finalità istituzionali;
 - d) dell'assenza di interferenze, anche potenziali, con l'imparzialità dell'azione amministrativa;
 - e) dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
2. Gli atti di liberalità in denaro devono essere effettuati mediante strumenti tracciabili idonei a garantire la piena rintracciabilità dei flussi finanziari.

3. Il soggetto donante è tenuto a rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa:
 - a) la provenienza lecita dei beni;
 - b) l'assenza di finalità illecite o elusive;
 - c) la non sussistenza di conflitti di interesse con l'Ente.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi e controlli

1. Il soggetto donante e gli eventuali soggetti esecutori devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 94 del D.lgs. 36/2023.
2. L'Amministrazione procede alle verifiche necessarie in ordine a:
 - a) affidabilità morale e professionale;
 - b) eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
 - c) idoneità tecnica e professionale in caso di prestazioni o opere;
 - d) rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - e) adeguata copertura assicurativa.
3. L'Amministrazione si riserva di non procedere all'accettazione qualora emergano elementi, anche indiziari, idonei a pregiudicare l'interesse pubblico o l'immagine dell'Ente.

Articolo 5 - Principi di trasparenza, pubblicità e prevenzione della corruzione

1. Tutti gli atti di liberalità sono soggetti ai principi di trasparenza, pubblicità e tracciabilità.
2. È fatto obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati relativi agli atti di liberalità secondo la normativa vigente.
3. L'intero procedimento è soggetto alle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente.

Articolo 6 - Procedimento amministrativo

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) su iniziativa spontanea del soggetto donante;
 - b) a seguito di avvisi pubblici dell'Ente.
2. L'istanza è acquisita al Protocollo generale e trasmessa al Segretario generale.
3. Il Segretario generale individua il Servizio competente per l'istruttoria.
4. Il Servizio competente svolge istruttoria tecnica e amministrativa verificando:
 - a) la legittimità dell'atto;
 - b) la coerenza con l'interesse pubblico;
 - c) l'assenza di conflitti di interesse;
 - d) la sostenibilità organizzativa e gestionale.
5. All'esito positivo dell'istruttoria, il Servizio predispone proposta di deliberazione per l'organo competente.

Articolo 7 - Forma giuridica e perfezionamento

1. Gli atti di liberalità sono soggetti alle forme previste dagli articoli 782 e 783 del Codice civile.

2. Le liberalità di modico valore sono valide nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 783 c.c.
3. Le altre liberalità richiedono atto pubblico notarile.
4. Ai fini del presente Regolamento, sono ordinariamente considerate liberalità di modico valore quelle che risultano tali in base a quanto previsto dall'art. 783 del Codice civile con riguardo alle condizioni economiche del donante e alla natura della liberalità.
5. Il perfezionamento dell'atto avviene con l'accettazione formale dell'Ente.
6. Laddove necessario, possono essere stipulate convenzioni attuative per disciplinare aspetti esecutivi, tecnici e gestionali.

Articolo 8 - Accettazione e rinuncia

1. L'accettazione degli atti di liberalità è disposta con deliberazione della Giunta comunale.
2. Per beni immobili o diritti reali l'accettazione è di competenza del Consiglio comunale.
3. Il Comune può motivatamente non accettare l'atto di liberalità qualora lo stesso risulti contrario all'interesse pubblico.
4. A seguito del perfezionamento dell'atto di accettazione e dell'espletamento delle relative formalità, il provvedimento è trasmesso al Servizio Patrimonio per i conseguenti adempimenti di competenza, ivi inclusa la registrazione dei beni nei pertinenti inventari patrimoniali dell'Ente.

Articolo 9 - Destinazione, riesame e dismissione dei beni oggetto di liberalità

1. I beni mobili acquisiti dal Comune mediante atti di liberalità sono destinati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nel rispetto dell'interesse pubblico, degli eventuali vincoli apposti dal donante e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza amministrativa.
2. L'Amministrazione comunale procede periodicamente alla verifica dell'utilità, dello stato di conservazione e della funzionalità dei beni ricevuti mediante atti di liberalità, al fine di valutarne la permanenza in uso presso i servizi comunali eventualmente destinatari.
3. Qualora, all'esito della verifica, i beni risultino:
 - a) non più idonei al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - b) inutilizzabili, obsoleti o deteriorati;
 - c) non convenienti sotto il profilo organizzativo o gestionale;
 - d) eccedenti rispetto ai fabbisogni dell'Ente;

Il Comune può disporre, con provvedimento motivato:

- il trasferimento ad altri servizi comunali;
 - la cessione gratuita ad altri enti pubblici o soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio;
 - l'alienazione, ove consentita dalla normativa vigente e compatibile con eventuali vincoli di destinazione;
 - il conferimento a recupero o smaltimento mediante operatori autorizzati, nel rispetto della normativa ambientale vigente.
4. Le valutazioni di cui al presente articolo sono effettuate dal Responsabile del servizio competente, eventualmente con il supporto di apposita Commissione tecnica nominata dal

Segretario generale o dal Responsabile medesimo, composta da personale dell'Ente in possesso di adeguata competenza tecnica o amministrativa.

5. Nei casi di beni di modesto valore economico o manifestamente inutilizzabili, il Responsabile del servizio competente può procedere mediante relazione tecnica semplificata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai beni ricevuti tramite atti di liberalità destinati agli Istituti Scolastici comunali, previo coinvolgimento del Dirigente scolastico e del Responsabile dell'Ufficio Istruzione interessato.
7. Restano fermi gli obblighi derivanti dalla legge, dagli eventuali vincoli apposti nell'atto di liberalità e dalle disposizioni vigenti in materia di patrimonio pubblico, tutela ambientale e corretta gestione dei beni mobili dell'Ente.

Articolo 10 - Realizzazione di opere, servizi e forniture

1. Il Comune può accettare la realizzazione gratuita di opere, servizi o forniture da parte di soggetti terzi.
2. Tali interventi sono regolati mediante convenzione che disciplina:
 - a) oggetto e modalità esecutive;
 - b) requisiti tecnici e normativi;
 - c) sicurezza sul lavoro;
 - d) responsabilità verso terzi;
 - e) coperture assicurative;
 - f) controlli e verifiche.
3. Ove l'intervento ricada nell'ambito di applicazione del D.lgs. 36/2023, si applicano le relative disposizioni.

Articolo 11 - Trasparenza e rendicontazione

1. Il Comune pubblica annualmente un prospetto riepilogativo degli atti di liberalità ricevuti.
2. I Servizi competenti assicurano la trasmissione dei dati all'Ufficio Segreteria anche in caso di esito negativo del procedimento.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
2. I dati sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti di legge.

Articolo 13 - Riconoscimenti

1. Il Comune può prevedere forme di riconoscimento simbolico ai donatori.
2. Tali forme non devono configurare sponsorizzazione né vantaggi economici o pubblicitari.

Articolo 14 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano:
 - a) Codice civile;
 - b) D.lgs. 267/2000;
 - c) D.lgs. 36/2023;

d) normativa vigente e atti di regolazione ANAC.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalla deliberazione consiliare di approvazione.
2. È pubblicato in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Disposizioni generali”.